

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 18

26 luglio 2005

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI AIMI, BARTOLINI,  
BIGNAMI, RENZI

### COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI "STORIA CONTEMPORANEA"

Oggetto consiliare n. 273

## RELAZIONE

Fra i tanti aspetti che hanno caratterizzato l'ultimo scorcio del Novecento ve ne sono almeno due che sono strettamente intrecciati: il fascino della nostra epoca per il passato ed in particolare per l'ultimo Secolo e la tendenza crescente verso una lettura globale e oggettiva della storia.

Negli ultimi anni sembra essere cresciuto di intensità l'interesse ad analizzare gli eventi storici e le tradizioni che hanno caratterizzato ed in qualche maniera plasmato la regione fino a contribuirne allo sviluppo d'oggi, sebbene si riduca spesso al cosiddetto "tempo della memoria", imperniato dalla presenza di sentimenti e sensibilità soggettive più che da un'analisi storica propriamente detta.

Quello che è stato definito con una felice locuzione "il tempo presente", fatica a diventare storia nel senso tradizionale, a essere analizzato secondo i parametri consueti per le altre epoche, a sottostare ad un filtro razionale capace di comprendere anche le esperienze che più sfuggono alla ragione. È anche per questo che la memoria riveste un ruolo così forte, per molti addirittura ingombrante ed eccessivo, nella ricostruzione della storia "recente".

Questa analisi o chiave di lettura a 360 gradi della Storia del XX Secolo, talvolta messa sotto processo per il ricorso continuo e forse strumentale agli episodi più tragici del '900, costituisce il primo passo verso una svolta politica e morale nella ricerca della giustizia e della verità storica.

L'analisi e la conoscenza del passato è finalizzata a guidare i comportamenti collettivi nel presente e a mettere in guardia le nuove generazioni su quelli futuri.

La presenza di un eccesso di volontà di giudicare il passato legato, probabilmente, alla forte influenza della memoria, costituisce l'elemento cruciale dell'attualizzazione del passato. Non è la storia che deve giudicare i fatti del passato dopo averli compresi – un tempo veniva definito il "tribunale della storia" – operando così una distanza nei loro confronti da parte della coscienza collettiva; è il passato che resta aperto alle diverse memorie e controverso nelle diverse interpretazioni e che sembra attendere, a volte, che il giudizio dei "tribunali" sostituisca quello della Storia. La continua ricerca dei colpevoli delle tragedie del Secolo non può non accompagnarsi alla richiesta ed alla volontà spontanea e non ingiunta, di perdono.

Affrontare il XX Secolo, proprio alle soglie di un'epoca

nuova, in un'ottica articolata di ricerca della verità storica, è un dovere civico e civile che deve prescindere da qualsiasi diversità ideologica o politica di sorta.

Tutti i principali tasselli della coscienza contemporanea, quella civile e politica, etica e nazionale possono essere messi in discussione nell'affrontare questo argomento solamente se la volontà che ispira lo storico rimane salda nel perseguire quell'unico obiettivo di razionale e legittima ricerca della verità. Con queste finalità, con questi obiettivi e con la consapevo-

lezza che una società moderna, com'è in questo caso quella emiliano-romagnola, non può sottrarsi dall'analizzare il proprio passato per progredire verso il futuro, abbiamo articolato la seguente Proposta di legge finalizzata all'istituzione dell'Istituto regionale di Storia Contemporanea in modo da offrire a chiunque, privato cittadino, Istituto scolastico, Associazione od Ente, pubblico o privato, uno strumento di ricerca ed di analisi storica altamente qualificato, che operi in totale autonomia e svincolato da qualsivoglia pregiudizio ideologico.

---

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Istituzione dell'Istituto regionale di Storia contemporanea*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo della coscienza civica dei cittadini, con particolare riferimento allo studio della Storia regionale contemporanea, promuove la costituzione dell'Istituto regionale di "Storia Contemporanea".

2. L'Istituto ha sede in Bologna presso il Consiglio regionale, opera senza fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia funzionale e amministrativa ed è retto dalle norme di cui alla presente legge e dallo statuto di cui all'art. 11.

### Art. 2

#### *Finalità*

1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- a) raccogliere e ordinare, anche mediante la costituzione di una banca dati, documenti, testimonianze e pubblicazioni relativi alla storia contemporanea dell'Emilia-Romagna da inizio '900;
- b) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni ed altre iniziative culturali dirette a diffondere la conoscenza degli aspetti storici, sociali e politici del periodo trattato e i risultati delle attività di studio ad esso relativi;
- c) stabilire rapporti di collaborazione e scambi con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e, in particolare, con gli Istituti universitari e l'Istituto Nazionale per la Storia del Risorgimento, sostenendo le iniziative finalizzate alla conoscenza della storia locale o alla comprensione dello sviluppo storico della regione;
- d) istituire premi e borse di studio da assegnare a tesi di laurea su argomenti attinenti il periodo storico considerato o a specifiche ricerche progettuali di studiosi della materia;
- e) curare la pubblicazione di un bollettino dell'Istituto, contenente tutti gli atti e i documenti che il Consiglio direttivo riterrà opportuni.

### Art. 3

#### *Organi*

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Scientifico;
- c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, possono partecipare all'Istituto, esprimendo orientamenti e pareri sui programmi generali, le Province, i Comuni, persone fisiche, Associazioni combattentistiche, Associazioni o Istituti di ricerca storica ed altri Enti pubblici o privati che ne condividono le finalità, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5.

### Art. 4

#### *Presidente*

1. Il Presidente è l'organo esecutivo dell'Istituto, lo rappresenta e viene eletto con i voti di almeno i 3/4 dei componenti del Consiglio regionale.

2. Il Presidente oltre alle funzioni attribuitegli dallo statuto provvede a:

- a) presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) predisporre il bilancio di previsione e le variazioni che occorre apportare ad esso durante il corso dell'esercizio;
- c) predisporre il conto consuntivo previa relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente e il Vice presidente durano in carica fino alla durata del Consiglio Direttivo.

4. Nei casi di particolare necessità ed urgenza il Presidente ha poteri deliberativi, fatta salva la sottoposizione al Consiglio Direttivo o al Comitato Scientifico dei relativi atti ai fini della ratifica, disponendo, entro tre giorni, la relativa convocazione.

### Art. 5

#### *Comitato Scientifico*

1. Il Comitato Scientifico dell'Istituto è composto da quattro membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Direttivo e dal Presidente dell'Istituto che lo presiede.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo e comunque almeno una volta ogni 90 giorni.

3. È facoltà del Comitato Scientifico articolarsi in commissione o gruppi di lavoro su specifiche tematiche o settori, anche al fine del coinvolgimento del mondo scolastico regionale, del tessuto degli Enti locali, di esponenti o rappresentanti della cultura e del mondo cattolico sugli obiettivi perseguiti dall'Istituto.

## Art. 6

*Funzioni del Comitato Scientifico*

1. Il Comitato Scientifico oltre ai compiti previsti dallo statuto provvede a:

- a) elaborare entro il 30 settembre di ogni anno i programmi annuali di attività che vanno allegati al bilancio di previsione dell'Istituto;
- b) proporre al Consiglio Direttivo l'assunzione di consulenti per lo svolgimento di particolari attività di ricerca e produzione;
- c) vigilare sull'attività di ricerca e di produzione;
- d) redigere entro il 15 ottobre di ogni anno la relazione dell'attività svolta e sui risultati ottenuti che va allegata al bilancio di previsione dell'Istituto.

2. Il Comitato Scientifico è, altresì, organo consultivo del Consiglio Direttivo e del Presidente ed il suo parere è obbligatorio in ogni questione strettamente connessa con l'attività dell'Istituto, nei casi previsti dallo statuto.

## Art. 7

*Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed è composto da:

- a) due docenti esperti in storia del '900 su indicazione dell'Università degli Studi di Bologna;
- b) da tre membri con significative esperienze maturate nei campi di competenza dell'Istituto eletti dal Consiglio regionale in modo da assicurare, in conformità all'art. 47 dello Statuto della Regione, la rappresentanza delle minoranze;
- c) da due studiosi di storia regionale e locale che si siano distinti per la qualità delle loro ricerche e della produzione scientifica su proposta delle categorie di cui all'art. 3, comma 2;
- d) da un rappresentante dell'informazione locale o regionale indicato dall'Ordine dei Giornalisti con sede a Bologna.

3. Alle sedute del Consiglio Direttivo assiste il Collegio dei Revisori dei Conti, quando siano discussi il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto.

## Art. 8

*Funzioni del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente dell'Istituto o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Oltre alle competenze stabilite dallo statuto provvede a:

- a) adottare lo statuto dell'Istituto ai sensi dell'art. 11 entro tre mesi dalla seduta insediativa;
- b) deliberare il bilancio di previsione entro il 15 novembre di ogni anno, le variazioni di esso ed il preventivo di cassa;
- c) deliberare il conto consuntivo entro il 31 marzo;
- d) nominare il tesoriere dell'Istituto che è scelto tra gli istituti di credito operanti nella provincia di Bologna;
- e) deliberare i contratti di consulenza per un periodo determinato e per oggetto definito;
- f) approvare i programmi annuali di attività e le relazioni proposti dal Comitato Scientifico che vanno allegati al bilancio di previsione ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

## Art. 9

*Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica per l'intera legislatura ed è composto da tre membri scelti tra coloro che sono iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Uno di essi iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti viene eletto dal Collegio a svolgere le funzioni di presidente.

2. Al Collegio compete:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi;
- b) la revisione contabile della gestione dell'Istituto;
- c) esaminare il bilancio di previsione e le relative variazioni, verificare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed esprimere pareri nelle sedute del Consiglio Direttivo in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo dell'Istituto;
- d) presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sui risultati della attività di vigilanza e sull'andamento amministrativo e contabile dell'Istituto.

## Art. 10

*Personale dell'Istituto*

1. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi annuali, avvalendosi di proprio personale al quale si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali.

2. Il Consiglio Direttivo definisce la dotazione organica nel rispetto dei limiti massimi numerici proposti alla Giunta regionale e da questa approvati con riferimento ai criteri fissati dall'art. 3 della L.R. 43/01.

3. Il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Giunta e sulla

base dei criteri di cui all'art. 45 della L.R. 43/01, nomina i responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti assunti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/01. In tal caso la Giunta provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della legge sopraccitata su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Per quanto non previsto ai commi 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le norme della L.R. 43/01.

6. Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del Codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrano le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.

#### Art. 11 *Il direttore*

1. Il Consiglio direttivo nomina un direttore che cura il funzionamento dell'istituto e, a tal fine, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, del quale è segretario; le altre funzioni del direttore sono stabilite dallo statuto.

2. L'incarico di direttore dura al massimo cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico può cessare anticipatamente per revoca motivata deliberata dal Consiglio direttivo; in tal caso il Consiglio direttivo rinnova la nomina entro sessanta giorni.

3. L'incarico di direttore è conferito con le stesse modalità specificate dall'articolo 10 per il conferimento degli incarichi dirigenziali. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo, fissa i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore nell'ambito della complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi dirigenziali della Regione Emilia-Romagna.

#### Art. 12 *Controlli*

1. Il bilancio preventivo e le sue variazioni e il conto consuntivo dell'Istituto con gli allegati sono esaminati ed approvati dal Consiglio regionale che può chiedere chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione. Con l'approvazione del bilancio il Consiglio regionale emana indirizzi per l'attività dell'Istituto con particolare riferimento agli indirizzi della programmazione regionale.

2. Unitamente al bilancio preventivo è sottoposta

all'esame del Consiglio regionale la relazione annuale di cui all'art. 9, comma 2, lettera d).

3. Il bilancio dell'Istituto è pubblicato a cura della Regione nel Bollettino Ufficiale.

4. L'Istituto esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità indicate nella L. R. 43/01.

#### Art. 13 *Statuto*

1. Lo statuto è adottato dal Consiglio Direttivo e stabilisce:
  - a) le finalità dell'Istituto per quanto non previsto dalla presente legge;
  - b) le modalità di partecipazione alle attività dell'Istituto da parte dei soggetti esterni di cui al precedente articolo 3, comma 2;
  - c) le modalità per la elezione e revoca del Vice presidente;
  - d) le competenze degli organi dell'Istituto e del direttore per quanto non previsto dalla presente legge;
  - e) le norme per la formazione dei bilanci;
  - f) le norme per la disciplina delle entrate e delle spese;
  - g) le modalità di funzionamento dell'Istituto per quanto non previsto dalla presente legge e da ogni altra norma di buona amministrazione;
  - h) le modalità per l'eventuale liquidazione dell'Istituto.
2. Lo statuto, dopo la sua adozione, è trasmesso al Consiglio regionale per la approvazione.

#### Art. 14 *Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal contributo regionale per il funzionamento dell'Istituto di cui al successivo art. 15, da altri contributi e da eventuali donazioni, lasciati e/o liberalità.

#### Art. 15 *Norma Finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessaria o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".





